

Registrazione a cura del Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA - INGIUNZIONE n. 1/6 del 1/-12-2019

Oggetto: Ordinanza Ingiunzione a carico di: OMISSIS;

Verbale n. 04/RV del 02.05.2018 notificato l' 11-07-2017 emesso dall'ASP Unità Operativa di Partinico per violazione all'art. 3 comma 7 della Legge Regionale n. 15/2000, sanzionato dall'art. 8 comma 1 del Decreto Presidenziale n. 7 del 12-01-2007

Il Responsabile dell'Ufficio Randagismo sottopone il seguente rapporto di servizio:

VISTA la nota dell' Unità Operativa Veterinaria di Partinico prot. 3361/U.O.V. dell' 08-11-2018, trasmessa ai sensi dell'art. 17 della legge 24-11-1981 n. 689 ed assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 19976 del 19-11-2018, con la quale trasmette il verbale di violazione amministrativa n. 04/R.V. 2014 del 02-05-2014 notificato l' 11-07-2018 a carico del Sig. OMISSIS, per violazione all'art. 3 comma 7 della Legge Regionale n. 15/2000, sanzionato dall'art. 8 comma 1 del Decreto Presidenziale n. 7 del 12-01-2007 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 86,00 (Ottantasei/00) a €. 520,00 (Cinquecentoventi/00);

CHE per tale omissione l' Unità Operativa Veterinaria di Partinico, ha applicato la sanzione da versare in misura ridotta di € 172,00 (Centosettantadue/00) pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa;

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto nessun pagamento relativo alla sanzione in oggetto; VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1999 n°507, concernente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999 n. 205;

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazione;

VISTA la determinazione Sindacale nº 04 del 16/03/2006 con la quale i Responsabili di massima dimensione dell' Ente, competenti per materia, sono responsabili dell'istruttoria dei procedimenti relativi a provvedimenti in materia di sanzione amministrative di cui alla L.689/81 e D.Lgs. 507/99.

VISTA la determinazione Sindacale nº 23 del 20-07-2018 con la quale viene nominata l'Isp. Capo D.ssa Indelicato Antonina quale Responsabile del Settore "Polizia Municipale";

VISTA la regolarità dell'atto, emesso dall' Unità Operativa Veterinaria di Partinico;

VISTO l'art. 38 della L.R.. 3 novembre 1993, n. 30

VISTA la nota prot. 8 – D.A.S.O.E. / 44708 del 09-11-2010 della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico -Servizio 8 Osservatorio Veterinario con la quale sono state diramate le modalità per il versamento delle sanzioni che affluiscono al Capitolo di Entrata 1923 del bilancio della Regione.

RITENUTO che il fatto, costituisce illecito amministrativo per il quale è prevista la sanzione amministrativa, come da verbale;

PROPONE

l'emissione di Ordinanza Ingiunzione a carico del Sig. OMISSIS; per il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa pari al doppio del minimo €. 172,00 ed €. 15,00 per spese di notifica.

Orla AVIE

Il Responsabile dell'Ufficio Randagismo Isp. Capo Santo Francesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto si esprime parere favorevole per l'adozione

Il Capo Settore Policia Municipale Isp. Capo D.ssa Indelicato Antonina



IL SINDACO

VISTA la superiore proposta;

VISTE le motivazioni riportate dal Responsabile dell'Ufficio Randagismo ed approvate dal Respon-

sabile del Settore Polizia Municipale;

VISTA la L.R. 3 novembre 1993, n. 30 - Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali – che all'art. 38 prevede che i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare quelli di cui all'articolo 18 della stessa legge, sono adottati dal Sindaco competente per territorio;

INGIUNGE

Al Sig. OMISSIS nella qualità di trasgressore, a pagare:

- Euro 172,00 sanzione amministrativa per violazione all'art. 3 comma 7 della Legge Regionale n. 15/2000, sanzionato dall'art. 8 comma 1 del Decreto Presidenziale n. 7 del 12-01-2007 tramite versamento su C/C Postale n. 302901 intestato a Ufficio Cassa Regionale Banco di Sicilia -Gruppo Unicredit Palermo -, indicando la seguente causale "pagamento sanzione amministrativa" da imputarsi sul Capitolo 1923 - Entrate Extra Tributarie- categoria V sanzioni amministrative irrogate per la violazione in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Verbale n. 04/RV - 2018 notificato l'11-07-2018;

Entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27, della legge 24 novembre 1981, n.689, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente ingiunzione, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista e si procederà alla riscossione coattiva.

Avvertenza: a pagamento avvenuto copia della quietanza dovrà essere consegnata all'Ufficio Randagismo del Comune di Partinico Via Mons. Domenico Mercurio 1 "ex Pretura";

Avvertenza: Avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre opposizione avanti al Giudice di Pace di Partinico, ai sensi dell'art. 22/bis introdotto con l'art. 98 del D. L.vo 30-12-1999 nr. 507 nella Legge 24-11-1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni, entro TRENTA giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 22 Legge 24-11-1981 nr. 689.

Dalla residenza Municipale lì

IL SINDACO
Arch. De Luca Maurizio

